

N. 12/2024 R.G.Es.



TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI SEZIONE CIVILE – *Ufficio esecuzioni*

Il giudice dell'esecuzione, *dott. Giuseppe Cardona*, esaminata la relazione del professionista delegato del 14 gennaio 2026; considerato che l'ulteriore impulso alle vendite, a seguito dell'accoglimento dell'istanza di vendita, può essere dato d'ufficio (fermo restando che, qualora il creditore procedente ritenga di non avere più interesse alla prosecuzione dell'attività di vendita, basteranno o il deposito di una tempestiva rinuncia agli atti, oppure il mancato pagamento del fondo spese entro il termine assegnato); rilevato che è possibile rinnovare la delega per altri tre tentativi di vendita; ritenuto di dover rinnovare la delega al professionista già incaricato;

P.Q.M.

RINNOVA LA DELEGA già conferita all'avv. Roberto Lanfranco ai sensi dell'articolo 591 – *bis* c.p.c. per il lotto unico, confermando il predetto professionista, il tutto secondo le indicazioni presenti nel precedente provvedimento di delega, con le seguenti specificazioni e aggiunte:

- a) la delega conferita con il presente provvedimento riguarderà altri tre tentativi di vendita;
- b) in ogni caso la delega avrà termine laddove non vengano posti in essere i tre tentativi di vendita entro **dodici** mesi dalla data di comunicazione del presente provvedimento;
- c) per il quarto e il quinto tentativo di vendita il professionista delegato effettuerà un ribasso di un quarto rispetto al prezzo-base del precedente tentativo di vendita; per l'eventuale sesto tentativo di vendita il ribasso sarà di un terzo;
- d) l'avviso di vendita dovrà essere pubblicato secondo le modalità già individuate nell'ordinanza di vendita, fatta eccezione per la pubblicazione sul sito www.immobiliare.it;
- e) il delegato (salvo che uno dei creditori costituiti vanti il "privilegio processuale" di cui all'articolo 41 del d. lgs. n. 385/1993 e vi siano somme disponibili) chiederà al creditore procedente il versamento di un fondo spese per il pagamento del contributo di pubblicazione sul p.v.p. per tutti e tre gli esperimenti di vendita, che si liquida in € 310,00; per i termini e le eventuali azioni da compiere (richiesta corredata dalla bozza dell'avviso



di vendita, eventuale richiesta ai creditori intervenuti muniti di titolo) valgono le indicazioni di cui alla delega;

f) in caso di presenza di un creditore fondiario, sarà possibile prelevare i fondi necessari per le formalità pubblicitarie dalle entrate della procedura, previa autorizzazione del g.e., considerando tali prelievi come una sorta di assegnazione diretta di somme al creditore fondiario;

g) nelle relazioni periodiche richieste al delegato dovrà essere inserito un riferimento ai singoli pagamenti effettuati dal creditore procedente sia al gestore delle vendite che per le formalità pubblicitarie diverse rispetto alla pubblicazione sul p.v.p.;

h) il delegato indicherà negli avvisi di vendita la possibilità di rateizzare il pagamento del saldo-prezzo come da modello di avviso di vendita predisposto dai gg. ee. aggiornato, qualora il prezzo-base sia superiore a € 20.000,00.

Si comunichi alle parti e al delegato.

Provvedimento redatto e inviato tramite “consolle del magistrato” il 16 gennaio 2026.

Il giudice dell'esecuzione
dott. Giuseppe Cardona

